



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
Seconda Sessione 2018
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE
*La verifica di conformità per i servizi e le forniture,
il collaudo, i ruoli dell'ingegnere e le responsabilità.*

9 - 10 gennaio 2019

SEDE ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Sala "De Angelis"

Relatore: Ing. Gaetano D'Agostino

Sommario

La verifica di conformità per i servizi e le forniture, il collaudo, i ruoli dell'ingegnere e le responsabilità.

- Procedure di Affidamento opere pubbliche;
- Figure che intervengono nella realizzazione di un'opera ed i relativi ruoli e compiti;
- Il Collaudo e Verifica di Conformità;
- Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;
- Responsabilità del professionista;

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. ; D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

Linee guida ANAC n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Linea guida ANAC n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018: Approvazione delle linee guida sulla modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PRINCIPI DELLE PROCEDURE da rispettare

Economicità

Efficacia

Tempestività

Correttezza

Libera concorrenza

Non discriminazione e di parità di trattamento

Trasparenza e Pubblicità

Proporzionalità

Rotazione

Per le procedure degli Appalti Privati valgono gli stessi principi ?

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto (adeguatamente motivato) – art. 36, comma 1, lettera a), del D.lgs. N°50/2016

- Importo inferiore a 40.000,00 Euro

(cfr. legge n° 145/2018 - fino al 31 dicembre 2019 ammissibile affidamento diretto fino a 150.000,00, previa consultazione di tre operatori)

Procedura negoziata – art. 36, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs. N°50/2016

- Importo tra Euro 40.000,00 a Euro 150.000,00 (**10 Operatori**)

- Importo tra Euro 150.000,00 a Euro 1.000.000,00 (**15 Operatori**)

E' importante la verifica delle soglie!!!! (attenzione ad illegittimi frazionamenti)

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Procedura ordinaria (aperte e/o ristrette) – art. 36, comma 1, lettera d) del D.lgs. N°50/2016

- Procedure ordinarie 1.000.000,00 Euro – per lavori
- Procedure ordinarie 221.000,00 Euro – per servizi e forniture

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (art 95):

- a) minor prezzo (*utilizzabile per lavori fino ad importi di 2.000.000,00 e fino ad Euro 40.000,00 per Servizi*) ;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa;

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

N.B.: dal 18 ottobre 2018 è scattato:

L'Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione

(previsto dall'art. 40, comma 2)

Soglia per micro – acquisti/affidamenti – € 1.000,00 – soglia elevata con l'ultima legge di bilancio ad € 5.000,00

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

QUALI SONO ???

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI (architettonici, strutturali, impiantistici, geologici, geotecnici, etc)

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VERIFICATORI DELLA PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI–Ufficio di Direzione – **(DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO (VERIFICATORE CONFORMITA')

Figure che si occupano delle prestazioni specialistiche (accatastamento, ottenimento CPI, etc.)

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUOLO CENTRALE E FONDAMENTALE (art. 31 del D.lgs. N° 50/2016)

(linea guida Anac n° 3) «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»

- Formulare proposte e fornire dati per la redazione del programma triennale
- Assicurare il controllo sui livelli di prestazione, qualità e prezzo;
- Assicurare il corretto svolgimento delle procedure (pubblicità, comunicazioni osservatorio lavori pubblici, accerta carenza organico per affidamento incarichi esterni)
- Segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi;
- Fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo;
- È il Responsabile dei Lavori per la sicurezza;
- Designa il CSE in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
- Accerta l'autorizzabilità delle varianti e/o modifiche a contratti

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

PROGETTISTI

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ?

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

PROGETTISTI

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ?

TRE

Quali sono ???

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

PROGETTISTI

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ?

TRE

Quali sono ???

- **progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
- **progetto definitivo;**
- **progetto esecutivo .**

CON L'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA PROGETTAZIONE E' ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE. PERCHE' ?

GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA AI DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E' SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

LA POSSIBILITA' DI VARIANTI E' STATA LIMITATA .

NEL CASO DI INTERVENTI DI RILEVANZA ARCHITETTONICA, AMBIENTALE, STORICO-ARTISTICA, ETC, OCCORRE AVVIARE CONCORSI DI IDEE E DI PROGETTAZIONE

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
(art. 89, comma 1, lettera e del D.lgs. N° 81/2008)

- OBBLIGO DI REDAZIONE PSC E FASCICOLO (art. 91, comma 1)

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

VERIFICATORI (art. 26 del D.lgs. N° 50/2016)

FINALITA' DELLA VERIFICA DEI PROGETTI (propedeutica alla Validazione)

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adequatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

VERIFICATORI (art. 26 del D.lgs. N° 50/2016)

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i **lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro**, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e **fino alla soglia** di cui all'[articolo 35](#), dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'[articolo 46, comma 1](#), che dispongano di **un sistema interno di controllo della qualità**;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#) e fino a un milione di euro, la verifica può essere **effettuata dagli uffici tecnici** delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori **di importo inferiore a un milione di euro**, la verifica è **effettuata dal responsabile unico del procedimento**, anche avvalendosi della struttura di cui all'[articolo 31, comma 9](#).

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

IL DIRETTORE DEI LAVORI (che è a capo dell'Ufficio di Direzione dei Lavori)

Nell'ambito dei un lavori pubblico il Direttore dei Lavori è tenuto:

- a) ad assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni;
- b) a verificare che i materiali che l'appaltatore introduce in cantiere, per poi porli in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto **(ACCETTAZIONE MATERIALI)**
- c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e comunque all'amministrazione committente) qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde consentire l'immediata assunzione delle misure necessarie.

Cura la redazione degli atti contabili: a) GIORNALE DEI LAVORI; b) LIBRETTI DI MISURA DEI LAVORI E DELLE PROVVISI; c) LISTE SETTIMANALI; d) **REGISTRO DI CONTABILITA'**; e) SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'; f) STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI; g) CONTO FINALE E LE RELATIVA RELAZIONE

FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

(art. 89, comma 1, lettera f, del. D.lgs. N° 81/2008)

OBBLIGHI DI VERIFICA E SEGNALAZIONE (art. 92, com1, lett a), b), c), d) , e) ed f)

OBBLIGHI DI REDAZIONE PSC e FASCICOLO (art. 92, comma 2)

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i R.S. finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

COLLAUDO DI UN'OPERA e VERIFICA DI CONFORMITA'

PREMESSA

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla congiuntamente al Direttore dei Lavori l'esecuzione del contratto relativo ad un lavoro pubblico

Il Responsabile Unico del Procedimento controllo congiuntamente al **Direttore dell'esecuzione del contratto** (di solito lo stesso RUP) l'esecuzione del contratto relativo ad un servizio e/o fornitura.

DIFFERENZA TRA COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA' ???

COLLAUDO DI UN'OPERA e VERIFICA DI CONFORMITA'

PREMESSA

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla congiuntamente al Direttore dei Lavori l'esecuzione del contratto relativo ad un lavoro pubblico

Il Responsabile Unico del Procedimento controllo congiuntamente al **Direttore dell'esecuzione del contratto** (di solito lo stesso RUP) l'esecuzione del contratto relativo ad un servizio e/o fornitura.

DIFFERENZA TRA COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA' ???

I contratti pubblici relativi ai Lavori sono soggetti a COLLAUDO

I contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a VERIFICA DI CONFORMITA'

COLLAUDO DI UN'OPERA e VERIFICA DI CONFORMITA'

IL COLLAUDO (discorso analogo per la verifica di conformità)

**DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA COLLAUDO DI UN'OPERA PUBBLICA E COLLAUDO
DI UN'OPERA PRIVATA ???**

COLLAUDO DI UN'OPERA e VERIFICA DI CONFORMITA'

IL COLLAUDO (discorso analogo per la verifica di conformità)

DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA COLLAUDO DI UN'OPERA PUBBLICA E COLLAUDO DI UN'OPERA PRIVATA ???

Negli appalti delle opere pubbliche non è ammessa accettazione dell'opera senza collaudo.

In generale, l'art. 1665, comma 4, c.c. prevede che se il committente riceve senza riserva la consegna dell'opera, questa si considera accettata anche se non si è proceduto alla verifica.

Costituisce, invece, atto formale indispensabile ai fine dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione.

VERIFICA DI CONFORMITA'

VERIFICA DI CONFORMITA' (art. 102 del D.lgs. N° 50/2016)

I contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica della conformità è svolta da una commissione (o dal Direttore dell'esecuzione del contratto) in presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

La stazione appaltante nomina una commissione composta da uno o più componenti

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione: a) copia degli atti di gara; b) copia del contratto; c) documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita; e) certificati delle eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

COLLAUDO DI UN'OPERA

COLLAUDO STATICO

Per tutti gli interventi per i quali è obbligatoria la Denuncia dei Lavori ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 9/83 e s.m.i. e dell'art. 93 del DPR n° 380/2001 s.m.i.

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Normativa di riferimento:

Art. 102 – D.lgs. N° 50/2016 (Collaudo e verifica di conformità)

Art. 215-238 del DPR 207/2010

COLLAUDO DI UN'OPERA

SCOPO DEL COLLAUDO

Verificare ed accertare che l'opera realizzata o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche, in conformità del contratto e delle varianti.

→ → consente la liquidabilità del credito dell'impresa

→→ **costituisce accettazione dell'amministrazione delle opere eseguite**

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

COLLAUDO DI UN'OPERA

E' DEROGABILE

- 1) Contratti tra privati (in questo caso l'accettazione della consegna dell'opera costituirà collaudo dell'opera)
- 2) Lavori il cui importo non superi Euro 500.000,00;
- 3) Lavori eseguiti per conto di un'amministrazione ed il cui importo sia compreso tra i Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00;

**E' SOSTITUITO DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
E' EMESSO DAL DIRETTORE DEI LAVORI ENTRO TRE MESI
DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTIENE GLI
STESSI ELEMENTI DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO**

DISCORSO ANALOGO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'
(per importi fino alla soglia comunitaria)

COLLAUDO DI UN'OPERA

E' OBBLIGATORIO IN CORSO D'OPERA

- 1) Direzione affidata allo stesso progettista;
- 2) Per opere di particolare complessità;
- 3) Opere in concessione, appalto integrato;
- 4) Opere di cui al D.lgs. N° 42/2004;
- 5) Opere aggiudicate con ribasso oltre la **soglia di anomalia**;

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA

La responsabilità dell'ingegnere sono di natura etica, prima ancora che professionali.

I profili di responsabilità cui l'ingegnere può essere esposto sono molteplici: essi spaziano dal profilo civile a quello penale: egli ne risponde quindi in proprio.

Il professionista

E' OBBLIGATO (SI o NO ??)

a dotarsi di apposita e capiente assicurazione contro i rischi professionali .

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI ????

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI ???? **NO**

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Premessa -

PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI ???? **NO**

L'obbligo di assicurazione riguarda solo chi **esercita in modo effettivo l'attività libero-professionale**.

Sono esentati gli ingegneri non iscritti all'Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Premessa -

PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

Non adempiere all'obbligo alla RC professionale e non informare il cliente circa l'assicurazione professionale costituiscono **illecito disciplinare deontologico** che sarà valutato dall'Ordine professionale di competenza con **richiami, sanzioni, sospensioni e** nei casi più gravi, potrebbe essere prevista anche la **radiazione** dall'Albo.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

La polizza Rc copre gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai **danni colposamente e personalmente** provocati nell'esercizio dell'attività professionale in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi, inclusi i clienti.

Nel momento in cui il professionista assume l'incarico, la **polizza deve risultare attiva** e il cliente deve essere **informato sugli estremi** della copertura: massimali, rischi coperti e scoperti, franchigie.

I massimali sono scelti dal professionista in base alla tipologia di danno, al volume d'affari e al valore dell'incarico.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA – NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Obbligo di preventivo scritto o digitale

[Dal 29 agosto 2017](#), i professionisti che accettano un incarico hanno l'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Il **compenso** deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA – NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Trasparenza delle informazioni ai clienti

I professionisti hanno l'obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni per assicurare la massima trasparenza nei confronti dell'utenza. Il [Dpr 137/2012](#) sulla riforma degli ordinamenti professionali, aveva già introdotto la possibilità di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni.

La legge sulla concorrenza ora rende obbligatorio ciò che prima era solo una facoltà.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

PREMESSA – NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Polizze assicurative dei professionisti

In base alla legge sulla Concorrenza, nelle condizioni generali delle polizze assicurative deve essere inserita l'offerta di un **periodo di ultrattività** della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi alla scadenza della polizza, ma riferiti a fatti verificati nel periodo di operatività della copertura.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

RESPONSABILITA' - PROFILI CIVILISTICI

L'ingegnere, come prestatore di opera intellettuale (art. 2229 c.c.), è tenuto:

- in generale, ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato (Direttore Lavori).
- ma anche ad un'obbligazione di risultato (es. progettista)

L'ingegnere (art. 1176 c.c.) deve usare nella sua attività la diligenza del buon padre di famiglia. Quindi in caso di negligenza o imperizia, anche dovute a colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente.

L'ingegnere risponde, invece, solo per dolo o colpa grave se l'incarico affidato è particolarmente complesso (art. 2236 c.c.). L'onere della prova della complessità dell'incarico incombe sul prestatore d'opera.

Nell'eventualità di danni a terzi, **le figure professionali che intervengono nella realizzazione di un'opera sono responsabili in solido** fra loro e con l'impresa.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

RESPONSABILITA' - PROFILI PENALISTICI

Le figure professionali che intervengono nella esecuzione di un lavoro pubblico possono rispondere (solidamente con l'appaltatore):

Principali fattispecie di reato

- (c.p. - delitti contro la pubblica incolumità)

art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 1. Chiunque ... commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

art. 449. Delitti colposi di danno 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

- (c.p. - contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni)

art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. 1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. 1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. 3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

L'ingegnere nello svolgimento di incarichi nell'ambito dei lavori pubblici riveste la qualità di Pubblico Ufficiale e, pertanto, può incorrere in responsabilità per reati aggravati contro la Pubblica Amministrazione.

Principali fattispecie di reato

- **Art. 314 c.p. peculato.** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
- **Art. 476 ss. c.p. falso in atto pubblico** (nei documenti e nelle certificazioni contabili, cfr. art. 180 dpr 207/2010)
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso. Atti contabili
- **Art. 328 c.p. omissione di atti dell'ufficio.** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA - Progettista -

PROGETTISTA- RESPONSABILITA' DI CUI AL DPR n° 380/2001

- Art. 29. - Il progettista asseverante le opere subordinate a DIA o SCIA, invece, è responsabile della veridicità di quanto dichiara in ordine alla conformità **(non solo dell'intervento bensì anche del preesistente sul quale eventualmente l'intervento insiste)**. Il **reato nel quale potrebbe incorrere è quello del falso ideologico** (cfr. art. 481 c.p.) commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (cfr. art. 359 c.p.) per il delitto di falso ideologico l'elemento psicologico richiesto è il dolo generico.
- Art. 64, comma 4 . - Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (ric conducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- **l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;**

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (riconducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;
- **maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento** lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (riconducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;
- maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;
- **esecuzione di un'opera senza concessione edilizia** (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali;

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (ric conducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;
- maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;
- esecuzione di un'opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali;
- **tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilità** ed omissione della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate dall'appaltatore;

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (ric conducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- **ritardata redazione del conto finale dei lavori** con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (riconducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- **mancata iniziativa per l'applicazione della penale** in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (riconducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;
- **prescrizioni date all'appaltatore al di fuori dei patti contrattuali** che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori (riconducibili anche al direttore dell'esecuzione del contratto):

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;
- prescrizioni date all'appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;
- omessa o inesatta attestazione di cui **all'art. 106, co. 1, dpr 207/2010.**, preliminare all'avvio della procedura di gara, concernente l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti alla realizzazione dell'opera e l'eseguibilità del progetto da appaltare.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' DI CUI AL DPR n° 380/2001

- Vigila sull'esatta osservanza del **permesso di costruire** e delle modalità esecutive ivi stabilite (art. 29 DPR 380/2001), contestando tempestivamente a committente e costruttore eventuali violazioni
(oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori)



In caso di inadempimento

- È tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese di demolizione; può esser denunciato all'Ordine dagli Uffici pubblici
- È ammessa la prova della mancanza di responsabilità
 - contestazione tempestiva
 - denuncia al dirigente o al responsabile UTC
 - Rinuncia all'incarico (tot. difformità o variazione essenziale rispetto al p.c.)

- Vigila sulla rispondenza dell'opera rispetto al progetto, alle prescrizioni esecutive, alla qualità dei materiali e della posa in opera (in part. È obbligatoria la presenza del DL per **opere in conglomerato cementizio** armato normale precompresso e a strutt. metall., art. 64 DPR 380/2001) – *nb pubblica incolumità: tecnico abilitato*
- Redige la relazione preventiva (art. 65) e quella finale (co. 6), che viene timbrata per depositato dagli uffici e che poi è consegnata dal DL al collaudatore
- Presenta l'atto di nomina del collaudatore (per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità)
- Comunica allo sportello unico il completamento dell'opera per l'effettuazione del collaudo (entro 60 gg.)



Risponde civilmente in solido con il costruttore e con il committente

- Lavori abusivi art. 71: arresto fino a tre mesi ammenda da 103 a 1032 euro



- Mancata o ritardata presentazione relazione finale: art. 71

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' DI CUI AL DPR n° 380/2001

in caso di inadempimento

- E' responsabile della conservazione e regolare tenuta in cantiere, per tutta la durata dell'appalto, dei documenti di cantiere (progetto e relazione visti dagli Uffici, varianti, giornale lavori)
 - Vista periodicamente il giornale lavori
 - **ZONE SISMICHE:** oltre al permesso a costr., è necessaria l'autorizzazione scritta del competente UT regionale (art. 94) ;
 - In caso di carenze od irregolarità gli Uffici possono disporre la sospensione dei lavori (art. 97)
- Art. 73 DPR 380/01: ammenda da 41 a 206 euro
 - Sanzione penale: ammenda da 206 a 10,329 euro (art. 95)
 - Violazione d. ordine di sospensione: art. 44 DPR 380/2001: arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Collaudo -

COLLAUDO – OBBLIGHI DERIVANTI DAL DPR 380/2001

- **art. 93 – Denuncia.** Per tutti gli interventi per i quali è obbligatoria la Denuncia dei Lavori ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 9/83 e s.m.i. e dell'art. 93 del DPR n° 380/2001 s.m.i. E' quindi è obbligatorio il relativo Collaudo Statico

- **art. 67, comma 5, – Collaudo Statico.** **Completata la struttura con la copertura dell'edificio**, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

- **art. 74, comma 1, – Collaudo Statico.** Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.

RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

- Garanzie -

DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO – GARANZIE – NUOVO CODICE

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI, IL CSE, IL COLLAUDO LAVORI SONO TENUTO A COSTITUIRE LE GARANZIE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.lgs. N° 50/2016.

Cauzione Provvisoria (2%)

Cauzione Definitiva (10%, nel rispetto dell'art. 103 del D.lgs. N° 50/2016) - **(E' facoltà non richiederla per affidamenti diretti)**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE